

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 134/1970 SU "PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (GENTE DI MARE)".

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione n. 134/1970, si rappresenta quanto segue.

Novità del quadro legislativo.

Ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti trasmessi negli anni precedenti, si fa presente che l'unica novità normativa di rilievo, intervenuta dalla stesura dell'ultimo rapporto riguarda il **Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324** - "Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE, relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare", e nel quale trovano applicazione, in particolare, le disposizioni relative all'addestramento dei marittimi in materia di sicurezza sul lavoro, da attuarsi attraverso la programmazione di appositi corsi, affidati a istituti, enti e società autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti (*cfr.* Capo III).

Si riportano, in ogni caso, in riferimento ai vari articoli della Convenzione, le seguenti risposte aggiornate ed integrate.

-Articolo 1 " Campo di applicazione"

Comma 2

L'art. 3 del **Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271**, (adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali), ha chiarito definitivamente, a seguito di consultazioni con le organizzazioni degli armatori e della gente di mare interessati, in sede di elaborazione del suddetto decreto, che chi rientra nella categoria di lavoratore marittimo è "*qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di nave da pesca*".

Tale categoria, viene così distinta, al fine dell'applicazione del decreto 271/99, dal personale adibito a servizi generali e complementari, col quale si intende "*il personale imbarcato a bordo non facente parte né dell'equipaggio né dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo*".

- **Articolo 2** *“Elaborazioni statistiche sugli infortuni a bordo”*

Commi 2 - 3

L'art. 25 del D.lgs n. 271/99 ha stabilito che in caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattività del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal Servizio di prevenzione e protezione – segnala l'infortunio all'Autorità Marittima ed all'istituto assicuratore (IPSEMA), ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché alla Azienda Unità Sanitaria locale del Compartimento di iscrizione della nave. L'art. 25 ha stabilito che gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati su apposito “registro degli infortuni”, conforme al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti (D. M. 30 maggio 2000) e tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza.

Si precisa, inoltre, che l'art. 26 dello stesso Decreto Legislativo ha stabilito che, ai fini dell'elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo è segnalato dall'Autorità marittima che ha svolto l'inchiesta sommaria o formale, al Ministero e che la stessa, entro un mese dalla fine dell'anno di riferimento, è tenuta ad inviare al Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause e le conseguenze degli infortuni sul lavoro, specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi generali) ed in quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Dette informazioni devono essere redatte su appositi modelli approvati dal Ministero (D.M. 30 maggio 2000).

Tali dati statistici devono essere elaborati a cura del Ministero e, ai fini della prevenzione degli infortuni, annualmente dovrà essere predisposto un rapporto informativo da inviare al Ministero del Lavoro, al Ministero della Salute, alle parti sociali interessate, per conoscenza, a codesto ufficio. Al riguardo e con riferimento alla richiesta avanzata dalla Commissione di esperti relativa alla produzione di esempi di elaborati statistici, conformemente all'art. 2 della Convenzione, si rimanda alla risposta alla domanda diretta che segue al presente rapporto.

- **Articolo 3** *“Attività di ricerca nel settore”*

Si rinvia a quanto rappresentato nella risposta alla domanda diretta con riferimento al presente articolo.

- Articolo 5

Commi 1-2

Le disposizioni del presente articolo sono state attuate nell'ordinamento nazionale con l'entrata in vigore del D.lgs 271/99, in particolare con gli articoli di seguito specificati, a cui si rinvia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e ss. (riguardanti gli obblighi *dell'Armatore*, del *Comandante*, del *lavoratore marittimo*, dei *progettisti*, *costruttori*, *fornitori* e degli *installatori* - in relazione alle caratteristiche tecniche operative dell'unità, al fine della sicurezza e salute dei lavoratori - l'attività del *Servizio di Prevenzione e Protezione*, il *responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro*, ecc); 23, 24 (relativi al *medico competente* e la *sorveglianza sanitaria* del lavoratore marittimo); 35 e ss. (sanzioni inflitte alle categorie sopra richiamate, in caso di inosservanza degli obblighi prescritti ai sensi del d.lgs n. 271/99).

- Articolo 6 “Procedure di vigilanza e accertamenti”

Commi 1-2

L'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela e salute della sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unità di cui all'art. 2 del d.lgs n. 271/99 è di competenza *dell'Autorità marittima, della Aziende Unità sanitarie locali e degli Uffici di Sanità marittima*.

L'art. 18 e ss. del d.lgs 271/99, prevede, inoltre, sempre al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, l'effettuazione di visite e di accertamenti a bordo delle navi, disposte dall'Autorità marittima del compartimento marittimo di iscrizione della nave, o su propria iniziativa (*visita occasionale*), o su richiesta dell'Azienda unità sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo rappresentante. Le visite sono effettuate dalla Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro di cui all'art. 31 del decreto in oggetto.

Comma 4

In riferimento a quanto previsto dal presente paragrafo circa le misure di pubblicità da adottare per portare a conoscenza della gente di mare le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni, si precisa che l'art. 27 del D.lgs n. 271/99 ha previsto che l'armatore ed il comandante devono provvedere affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva un'adeguata informazione su tutti gli aspetti concernenti i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima, nonché i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia, le misure e le attività di protezione adottate, le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'abbandono nave.

- **Articolo 7** *“Servizio di prevenzione e protezione”*

Il servizio di prevenzione e protezione, istituito ai sensi del d.lgs n. 271/99 (articoli 12, 13 e 14) è costituito da una o più persone, designate dall’armatore tra il personale di bordo, per ogni unità navale, ed è rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio presenti a bordo ed in numero sufficiente, in relazione alla *tipologia dell’unità, al tipo di navigazione ed allo svolgimento dell’incarico ricevuto*.

- **Articolo 8**

Si rinvia a quanto rappresentato nella risposta alla domanda diretta con riferimento al presente articolo.

- **Articolo 9**

Con riferimento alla formazione professionale dei marittimi, va segnalato, oltre l’art. 27 del d.lgs n. 271/99, che ha prescritto, in linea generale, l’obbligo dell’armatore e del comandante di garantire che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ad alle mansioni svolte a bordo, anche il su riportato **Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324-“** Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE, relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare”.

- **Articolo 10**

Lo Stato italiano, in attuazione del presente articolo, si adopera partecipando attivamente all’elaborazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in sede internazionale (IMO), che in sede comunitaria.

Stato di applicazione della Convenzione

L’applicazione delle norme della Convenzione è demandata agli organi amministrativi e giurisdizionali dello Stato.

Non risultano, allo stato, sentenze della Magistratura comportanti questioni di carattere generale relative all’applicazione della presente Convenzione.

Domanda diretta della Commissione di esperti

Per quanto riguarda, segnatamente, la domanda diretta, formulata dalla Commissione di esperti in ordine all'applicazione di alcuni articoli della Convenzione, si comunica quanto segue:

- In merito all'art. 2 della Convenzione si allegano, come richiesto, esempi di statistiche elaborate in conformità al suddetto articolo dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo interno - congiuntamente alle Circolari emanate dal predetto Ministero, in data 30 aprile 2004 e 6 luglio 2004, con riferimento alla rilevazione statistica degli infortuni, ai sensi dell'art. 26 D.lgs n. 271/99.
- In riferimento all'art. 3 della Convenzione, si trasmette un documento di lavoro, che costituisce la prima parte della ricerca ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza su lavoro), avente ad oggetto *“la messa a punto di moduli e modelli formativi in attività lavorativa marittima – approccio metodologico all'individuazione dei rischi”*: un tipo di attività che si è reso possibile grazie al rapporto di collaborazione promosso dall'ISPESL, con il Comando Generale del corpo delle Capitanerie di porto e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Lo scopo di questa analisi dei dati infortunistici riscontrati in materia è quello di catalogare l'incidenza dei vari tipi di infortunio all'interno delle singole categorie di lavoro marittimo: attività che è stata ritenuta propedeutica rispetto alla formulazione di alcune ipotesi sulle circostanze e sulle cause degli stessi e conseguentemente, per ipotizzare dei percorsi formativi.
In riferimento ai dati riportati nei documenti allegati, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione in oggetto, si precisa che si potrebbero rilevare delle incongruenze tra i dati riportati nell'uno e nell'altro documento, sia per la diversità delle fonti da cui provengono, sia in quanto molte domande di indennità giungono a completamento risarcitorio in anni successivi a quello in cui l'incidente si è verificato.
- In merito all'art. 4, *par. 3 lett. d), g), h)*, si fa presente che il Decreto del Presidente della Repubblica **8 novembre 1991**, n. **435** (*Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*) attua le disposizioni richiamate (applicabili a tutto il naviglio nazionale) ed in particolare, con riferimento alle misure di cui alla *lett. d)*, nel **Libro II, titolo I**, (cui si rinvia), mentre le disposizioni di cui alle *lett. g), h)* sono attuate, attraverso regolamenti tecnici di organismi di classificazione, autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti (es: RINA- Registro Italiano Navale).

Si precisa, altresì, che le prescrizioni equivalenti relative alla *navigazione internazionale*, contenute nella Convenzione SOLAS, avendo valore di legge nazionale, trovano diretta applicazione nell'ordinamento giuridico.

- Con riguardo all'art. 8 si chiarisce che l'art. 27, comma 5 del D.lgs n. 271/99, prevede la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di *corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a bordo delle navi mercantili e da pesca*, d'iniziativa del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e della salute, d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori.

Va, tuttavia, precisato, al riguardo, che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), si è attivato, nell'ottica federalistica, il meccanismo di devoluzione (in via *esclusiva* o *concorrente*) delle competenze di prerogativa esclusiva dello Stato, da questo alle Regioni, con una significativa riduzione di attribuzioni statali, in alcune materie, a favore degli Enti Locali.

Considerato che la materia in esame rientra tra quelle soggette alla "*devolution*", si è in attesa della piena implementazione di questa riforma, al fine di dare attuazione all'art. 27 sopra citato, conformemente all'art. 8 della Convenzione in oggetto.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI:

- **Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;**
- **Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 30 aprile 2004;**
- **Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 6 luglio 2004;**
- **Documenti contenenti rilevazioni statistiche degli infortuni, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 271/99;**
- **Documento di lavoro di ricerca ISPESL;**
- **Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.